



Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 28/04/2017

Direzione Generale 10 - Università, Ricerca e Innovazione

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.118 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 36.734,51.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità delle stesse rese dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- (a) che l'art. 73 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n.126/2014, prevede che *il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive*";
- (b) che il successivo 4° comma del richiamato art.73, dispone che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il Consiglio Regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta";
- (c) che con D.G.R.C. 1731 del 30/10/2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- (d) che in data 7/9/2016 con nota prot.n.828/SP l'Assessore al Bilancio della Giunta Regionale della Campania ha fornito indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per la formulazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

DATO ATTO

- (a) che gli uffici della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, hanno provveduto ad istruire la pratica avente ad oggetto la sentenza di condanna nei confronti della regione campania i cui estremi sono di seguito riportati, rinviando i dati di dettaglio all'allegata scheda di partita debitoria:
Sentenza n.254/2016 del 12/01/2016, con la quale il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile, nell'accogliere l'istanza della società Gruppo Net srl, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di revoca totale dei contributi comunitari, disposto dalla Regione con decreto dirigenziale n. 404 del 17/12/2010;
- (b) che con la richiamata sentenza n.254/2016 la Regione Campania è stata condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società Gruppo Net srl, liquidate complessivamente in € 1.130,00 per spese, ed € 21.387,00 per compensi professionali, oltre le spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Simone Labonia;
- (c) che il Tribunale di Napoli ha altresì posto a carico della Regione il pagamento delle spese del C.T.U., Ing. Pier Carlo D'Andrea, liquidate con provvedimento del giudice Dr.ssa Barbara Gargia, depositato in data 4/2/2014, nella misura di € 3.466,53, di cui € 3.266,53 per onorari ed € 200,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali come per legge;

CONSIDERATO

- (a) che la somma complessiva derivante dalla succitata sentenza di condanna, così come risulta dall'allegata scheda di partita debitoria, ammonta complessivamente ad € 36.734,51;
- (b) che la spesa di € 36.734,51 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da iscriversi alla categoria dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive;
- (c) che per la liquidazione della somma in precedenza citata si rende necessario attivare le procedure per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 73 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- (d) che il debito in parola è certo liquido ed esigibile;

VISTO

- (a) che con Legge Regionale 20/01/2017 n.3 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania”;
- (b) che con la Legge Regionale del 20/01/2017 n. 4, così come modificata con L.R. 3/2/2017 n. 9, il Consiglio Regionale ha approvato la “Legge di stabilità regionale 2017 ed il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- (c) che con delibera di Giunta Regionale n. 59 del 7/02/2017 è stata disposta l’approvazione del bilancio gestionale 2017/2019 della Regione Campania;
- (d) che nel bilancio di previsione 2017 è previsto il capitolo n.1010 collegato alla Missione 20, - Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato “Fondo spese impreviste (art.28 L.R. 30/04/2002 n.7)”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- (e) che alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione è attribuita la titolarità della gestione del capitolo di bilancio 575 denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n. 7/2002 – Sorta capitale ed oneri da contenzioso” avente la seguente classificazione di bilancio cap 575, Missione 01, Programma 08, Titolo 1;
- (f) che ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera f), della L.R. 4/2017 la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione riguardanti prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;

RITENUTO

- (a) di prendere atto del titolo esecutivo in precedenza citato e dettagliatamente rappresentato nella scheda di partita debitoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (b) di proporre al Consiglio Regionale, *ai sensi dell’art.73, del D.Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126*, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € 36.734,51 quale debito fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza esecutiva e secondo quanto risulta dalla allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- (c) di demandare alla Segreteria di Giunta, d’intesa con la Direzione Generale Risorse Finanziarie, sentito l’Ufficio Legislativo del Presidente, a predisporre apposito disegno di legge, secondo le modalità previste dalla richiamata nota prot.n.828/SP/2016 dell’Assessore al Bilancio, ai fini del riconoscimento e della legittimazione del suddetto debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- (d) di autorizzare il prelievo, ai sensi di quanto previsto all’art.4, comma 2, lettera f), della L.R. 4/2017, dal fondo di riserva per spese impreviste, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di € 36.734,51 dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e conseguentemente dotare in termini di competenza e di cassa per € 36.734,51 il cap. 575, Missione 01, Programma 08, Titolo 1, di competenza della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione;
- (e) di dare mandato al Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della somma di € 36.734,51, da assumersi sul capitolo cap. 575, Missione 01, Programma 08, Titolo 1, subordinando la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale *ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126*;

VISTI

- (a) la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- (b) la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
- (c) il D.Lgs. n. 118/2011;

- (d) la L.R. 20/01/2017 n.4;
- (e) la D.G.R. n. 59 del 7/02/2017;
- (f) la scheda di partita debitoria;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

1. di prendere atto del titolo esecutivo citato in premessa e dettagliatamente rappresentato nella scheda di partita debitoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Regionale, *ai sensi dell'art.73, del D.Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126*, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € 36.734,51 quale debito fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza esecutiva e secondo quanto risulta dalla allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Segreteria di Giunta, d'intesa con la Direzione Generale Risorse Finanziarie, sentito l'Ufficio Legislativo del Presidente, per la predisposizione, secondo le modalità previste dalla richiamata nota prot.n.828/SP/2016 dell'Assessore al Bilancio, del disegno di legge per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio, da proporre al Consiglio Regionale, *ai sensi dell'art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126,;*
4. di autorizzare il prelievo, ai sensi di quanto previsto all'art.4, comma 2, lettera f), della L.R. 4/2017, dal fondo di riserva per spese impreviste, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di € 36.734,51 dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e conseguentemente dotare in termini di competenza e di cassa per € 36.734,51 il cap. 575, Missione 01, Programma 08, Titolo 1, di competenza della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione;
5. di demandare al Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della predetta somma di € 36.734,51, da assumersi sul capitolo cap. 575, Missione 01, Programma 08, Titolo 1, subordinando la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale *ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1° lettera a) del D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126;*
6. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
Segreteria di Giunta;
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
Tesoriere Regionale;
Procura Regionale della Corte dei Conti;
BURC per la pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 2017

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - DG10

UFFICIO DI STAFF 93

Il sottoscritto Russo Giuseppe nella qualità di Dirigente dell'Ufficio di Staff 93 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 del P.O. Campania FESR 2007/2013

ATTESTA

quanto segue:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

l'ore:

n. 35 del 2 Maggio 2017

PARTE I

Avv. Simone Labonia, e C.T.U. Ing Pier Carlo D'AndreaOggetto della spesa:

Spese di giudizio, competenze legali e compensi professionali C.T.U.

La spesa è stata ordinata con atto:

sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli – X - Sez. Civile- n. 254/2016 del 12/01/2016

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con decreto dirigenziale n. 626 del 30/12/05 e successivo n. 52 del 3/3/06 veniva approvato il "Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell'informazione. Progetto metadistretto del settore ICT" pubblicato sul BURC n. 14 del 20/03/06.

A seguito dell'istruttoria delle domande e della valutazione dei progetti presentati, con decreto dirigenziale n. 25 del 28/02/08 e successivo n. 219 del 26/06/08 venivano ammessi a cofinanziamento i progetti inseriti progressivamente in graduatoria dal n.1 al n. 121.

Nell'ambito dei predetti finanziamenti l'Associazione Temporanea di Scopo costituita tra la società Gruppo Net Srl (già Gruppo Net SpA), Net First Srl, Acubelab Srl, Università Degli Studi Di Salerno – Dipartimento Di Matematica E Di Informatica (D.M.I.), risultava destinataria di un contributo di € 614.625,00 per la realizzazione di un progetto denominato " Enterprise Multilevel Applicative Framework - EMAF".

Successivamente alla verifica della documentazione giustificativa di spesa, sostenuta dall'ATS, e relativa al I° SAL., il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (Centrobanca SpA, Banca Popolare di Ancona SpA, Banca Nuova SpA, Banca di Credito Popolare SpA, Studio Progetti Finanziari SPF srl), gestore delle procedure operative del bando, con nota del 6/4/2010, ha proposto al Settore Ricerca Scientifica la revoca dei contributi concessi alla succitata ATS per le seguenti motivazioni: - alcune risorse umane rendicontate sul progetto sono risultate con un livello di saturazione quasi totale nonostante che dall'analisi delle buste paghe i dipendenti in questione risultassero frequentemente in trasferta; - la rendicontazione del personale dipendente sul progetto con un livello di saturazione quasi totale non era supportata da adeguata documentazione atta a dimostrare la corretta valutazione della congruità e della pertinenza dei costi relativi all'impegno del personale sul progetto e le attività realizzate (Obiettivi realizzativi).

Sulla base dei chiarimenti e della documentazione integrativa prodotta dalla società Gruppo Net Srl capofila dell'ATS, il R.T.I. con nota del 05/08/2010, ha formulato nuovamente la proposta di revoca dei contributi per le motivazioni citate in precedenza.

Pertanto il Settore Ricerca Scientifica con Decreto Dirigenziale n. 404 del 17/12/2010 ha disposto la revoca totale dei contributi all'Associazione Temporanea di Scopo succitata.

Con atto di citazione presentato il 23/2/2011 la società Gruppo Net SRL ha richiesto al Tribunale di Napoli l'annullamento del succitato provvedimento di revoca.

Con sentenza n.254/2016, depositata in data 12/01/2016, il Tribunale di Napoli – X Sezione Civile ha dichiarato illegittima la revoca totale del contributo comunitario, disposta dalla Regione con il richiamato D.D. 404/2010, e conseguentemente ha condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.130,00 ed € 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Simone Labonia, dichiaratosi anticipatario. Inoltre con la medesima sentenza il Tribunale di Napoli ha posto definitivamente a carico della Regione, le spese del CTU, Ing. Pier Carlo D'Andrea.

1) Spese Legali avv. Simone Labonia

Competenze legali	€ 21.386,99
Spese forfettarie	€ 3.208,00
C.P.A.	€ 983,80
BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA	€ 5.627,34
Spese di giudizio	€ 1.130,00
Totale debito (al lordo della ritenuta d'acconto per € 4.919,01)	€ 32.336,18

n. 35 del 2 Maggio 2017

PARTI I

2) Compensi CTU ing. Pier Carlo D'Andrea

Compensi	€ 3.266,53
Spese forfettarie	€ 200,00
C.P.A.	€ 138,66
I.V.A.	€ 793,14
Totale debito (al lordo della ritenuta d'acconto per € 693,30)	€ 4.398,33

TOTALE DEBITO € 36.734,51

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che la somma di € 36.734,51 è da includersi nella voce debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenza esecutiva;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

Sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

- il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73, del D.Lgs. 23/06/2011, n.118, come modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126 per l'importo complessivo di di € 36.734,51

Allega la seguente documentazione :

- Sentenza del Tribunale di Napoli – X Sezione Civile sentenza n.254/2016, depositata in data 12/01/2016

Il Dirigente
Dr Giuseppe Russo

CC
1368/11

N. 6068/2011 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 35 del 2 Maggio 2017

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Barbara Gargia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6068/2011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata
in decisione all'udienza del 16/7/15 con la fissazione dei
termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.

TRA

Gruppo Net S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in
qualità di mandataria della ATS costituita con atto per Notar
Achille Monica del 20/10/08, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonello Portanova, in virtù di procura a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore

- ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Grande dell'Avvocatura
Regionale, in virtù della procura generale ad lites per Notaio
Stefano Cimmino del 17/9/02, e con questi elettivamente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0063986 29/01/2016 11,59

Att. / GRUPPO NET SRL

Aut. / Avvocatura Regionale

Circoscrizione 4.1.1.



29 GEN 2016

PARTE I
Firmato da BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie: 13572





domiciliata presso la sede dell'ente in Napoli alla via S. Lucia n.

81

- CONVENUTA

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/7/15

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

La società attrice ha esposto che con decreto dirigenziale n. 626 del 30.12.2005 e successivo n. 52 dello 03.03.2006 veniva approvato il "Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-governement e società dell'informazione; che la Regione Campania, in attuazione anche del D.lgs 31.03.1998, n. 123, aveva disposto l'erogazione di contributi diretti a potenziare e qualificare gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo legati all'e-governement ed alle società dell'informazione; che con decreto dirigenziale n. 288 del 24.12.2007 veniva approvata la graduatoria dei progetti presentati e che tra i progetti ammessi alle agevolazioni era compreso anche quello presentato dalla ATS attrice; che alla stessa, pertanto, veniva riconosciuto, con la nota dell' 08.09.2008, n. 741046 del Settore Ricerca Scientifica, il contributo di € 614.625,00. Tanto premesso, l'attrice ha dedotto che, dopo aver ricevuto l'acconto pari ad € 307.312,50 come da D.D. n. 73 del 15/06/2009, all'esito della verifica della documentazione giustificativa di spesa, presentata dalla ATS, in riferimento al primo SAL, il R.T.I. gestore della procedura operativa di attuazione del bando (organo cui veniva affidata la gestione delle procedure connesse all'erogazione dei





BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

contributi e al monitoraggio degli interventi) rilevava irregolarità e deficienze contabili che spingevano la Regione a comunicare, con nota n. 368876 del 28.04.2010, alla Gruppo Net S.r.l. l'avvio del procedimento di revoca, e successivamente, pur dopo l'invio, da parte della società, di documentazione e note illustrative, ad emettere il D.D. n. 404 del 17/12/2010, comunicato con nota del 3/1/11, pervenuta alla Gruppo Net il 20/1/11, di revoca dei contributi concessi all'A.T.S. n. 35 del 2 Maggio 2017

iciaria, atto con il quale la società veniva invitata alla restituzione dell'importo di € 307.312,50 erogato a titolo di anticipazione. La revoca veniva così motivata: a) *"Alcune risorse umane rendicontate sul progetto sono risultate con un livello di saturazione quasi totale nonostante che dall'analisi delle buste paghe i dipendenti in questione risultassero frequentemente in trasferta; b) "La rendicontazione del personale dipendente sul progetto con un livello di saturazione quasi totale non era supportata da adeguata documentazione atta a dimostrare la corretta valutazione della congruità e della pertinenza dei costi relativi all'impegno del personale sul progetto e le attività realizzate (obiettivi realizzabili).*

Deducendo l'illegittimità della revoca totale disposta dall'ente convenuto, la società attrice, quale mandataria dell'ATS, ha chiesto accertare e dichiarare, previa disapplicazione di ogni e qualsivoglia atto presupposto, la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento di revoca del contributo oggetto di giudizio e, in ogni caso accertare e dichiarare l'inaammissibilità, l'insussistenza, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di qualsiasi pretesa e/o ragione di credito ex adverso ed a qualunque titolo vantata, nei confronti dell'istante,





con conseguente liberazione della stessa da ogni obbligo restitutorio principale e/o accessorio nei confronti della Regione, nonché condannare la Regione Campania, al risarcimento del danno emergente, da lucro cessante, patrimoniale, non patrimoniale, nonché per lesione dell'immagine commerciale, subito dalla attrice e da liquidarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 1.000.000,00,

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

le spese di lite.

n. 35 del 2 Maggio 2017

La Regione si è costituita deducendo l'infondatezza della domanda avversa, attesa la legittimità della revoca alla luce degli inadempimenti agli obblighi assunti, da parte del gruppo beneficiario del contributo.

La domanda è fondata per quanto di seguito si dirà.

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza degli specifici inadempimenti contestati dall'ente, questo Giudice ha ritenuto necessario nominare un c.t.u., al fine di verificare la corretta rendicontazione delle spese, da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, e la sussistenza delle denunciate irregolarità contabili; il consulente d'ufficio, nel proprio elaborato - che, in quanto completo, ben motivato ed privo di vizi logici e motivazionali, va pienamente condiviso nelle conclusioni e può, perciò, essere posto a base della presente decisione - ha esaminato analiticamente tutta la documentazione prodotta in atti dall'attrice onde verificare la legittimità o meno delle singole contestazioni mosse dalla Regione alla società.

Orbene, il consulente d'ufficio, pur riconoscendo la sussistenza di alcune irregolarità, ha sostanzialmente confermato l'assunto della società attrice, non ritenendo che dette irregolarità fossero da qualificare "insanabili", come richiesto per la revoca totale





del finanziamento, dall'art. 9 comma 1 del d.lgs. 123/98 (secondo il quale *"in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi"*).

In particolare, con riferimento alla prima inadempienza (*"Alcune risorse umane rendicontate sul progetto sono risultate con un*

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

di saturazione quasi totale nonostante che dall'analisi

n. 35 del 2 Maggio 2017

buste paghe i dipendenti in questione risultassero frequentemente in trasferta), il c.t.u. ha rilevato che effettivamente dalla documentazione contabile trasmessa in sede di rendicontazione del I SAL emergevano delle discrasie, risultando, per alcuni addetti per i quali era indicata la presenza e la partecipazione al progetto, le annotazioni di trasferte, ferie o permessi. La circostanza è stata riconosciuta dalla Gruppo Net che ha spiegato tale irregolarità con la necessità di riconoscere agli addetti un rimborso per spese comunque sostenute. La stessa ha, però, proposto lo stralcio dei costi relativi alle ore erroneamente inserite nella rendicontazione; costi che il c.t.u. ha quantificato in misura leggermente superiore rispetto alla proposta dell'attrice (€ 7.122,36 anziché € 4.023,00), importo che, rapportato all'importo totale del progetto riconosciuto, equivale sostanzialmente ad una percentuale di incidenza minima, pari al 2%.

Quanto alla seconda contestazione (*"La rendicontazione del personale dipendente sul progetto con un livello di saturazione quasi totale non era supportata da adeguata documentazione atta a dimostrare la corretta valutazione della congruità e della*





pertinenza dei costi relativi all'impegno del personale sul progetto e le attività realizzate (obiettivi realizzabili), anche qui il c.t.u. ha riconosciuto l'effettiva sussistenza della omissione contestata, mancando, tra la documentazione trasmessa dall'ATS attrice in sede di rendicontazione del I SAL, il registro presenze, registro previsto non solo nelle Note per la rendicontazione del dicembre del 2008 (introdotte dopo l'avvio del progetto) ma anche dalla

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

attività afferente ad altri strumenti di agevolazione (Misura 2 del PON - Sviluppo Imprenditoriale Locale, regolamentato dalla Circolare MAP n. 946130 del 28/4/04, vigente già all'epoca dell'inizio del progetto) che prevede un modello di registro presenze con un apposito spazio dove indicare le attività espletate dagli addetti, in tutti i giorni del mese (all. A). Dunque, il c.t.u. ha accertato l'effettiva mancata trasmissione, nell'ambito della rendicontazione del I SAL, di tale registro; peraltro, come rilevato dallo stesso consulente d'ufficio, la società beneficiaria, in occasione della trasmissione della documentazione finale di spesa, illustrativa del SAL finale e comunque prima della comunicazione del 28/4/10 di avvio del procedimento di revoca, produceva, in data 15/3/10, anche il citato registro delle presenze giornalieri del personale, riferito all'intero periodo di attuazione del progetto (dall'ottobre 2008 al gennaio 2010). Infine ha sottolineato il c.t.u., che l'ATS, pur non adempiendo all'obbligo, in sede di rendicontazione del I SAL (ma, come detto sopra, vi adempiva successivamente in sede di rendicontazione finale) di trasmissione del modello del registro-presenze, optava per una diversa esposizione delle medesime informazioni, provvedendo a trasmettere documentazione idonea a consentire una valutazione di





congruità e pertinenza delle spese sino ad allora sostenute (modelli "R" e "R1" affiancati alle specifiche relative ai cosiddetti Obiettivi Realizzativi ed ai Tasks a loro afferenti).

In conclusione, esclusa l'ammissibilità di contestazioni del tutto nuove non sollevate né in occasione della revoca del finanziamento dalla Regione, né nella comparsa di costituzione, nel presente giudizio (ma sollevate dai c.t. di parte soltanto

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

nelle operazioni peritali), il c.t.u. ^{h. 35 del 2 Maggio 2017} pur riconoscendo le regolarità contabili contestate dall'Amministrazione

convenuta, ha accertato l'inidoneità delle stesse a determinare la revoca totale del contributo, perché in parte sanabili mediante lo stralcio delle spese contestate (spese complessive di € 7.122,36 che potrebbero portare ad una revoca solo parziale del contributo, nella misura di € 4.377,58), e, in parte, sanate con la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione del I SAL (sostanzialmente ritenuta idonea a consentire una valutazione di congruità e pertinenza delle spese), sia in sede di rendicontazione finale (registro-presenze). Peraltro, va aggiunto che la possibilità di una revoca del contributo solo parziale deriva dallo stesso D.D. n. 52 dello 03.03.2006 della Regione Campania, che al punto 20 - *"Verifica finale e rendiconto delle spese"* - rinvia al D.lgs 123/98 che prevede espressamente la possibilità della revoca parziale (cfr. art. 9 comma 4, che fa riferimento alla possibilità di una revoca parziale proporzionale all'inadempimento riscontrato). Tale facoltà viene, infine, prevista e disciplinata anche al punto 23 del D.D. 52/06, ove viene testualmente previsto che *"Nei casi in cui in sede di verifica dello stato di attuazione del progetto o a seguito di ispezione e controllo presso le imprese emerge una realizzazione*





dell'intervento non rispondente alle attività ammesse alle agevolazioni, queste ultime potranno essere revocate totalmente o parzialmente.*

Conseguentemente ha concluso, il c.t.u., per la erroneità della revoca totale del contributo e la possibilità - allo stato, sulla base della documentazione contabile esaminata - di una revoca solo parziale del contributo, pari ad € 4.377,58, quantificazione

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

come sottolineato dal consulente d'ufficio *denomina* comprende gli ulteriori eventuali stralci che potrebbero essere ritenuti necessari a seguito dell'esame della documentazione finale di spesa, ovvero ascrivibili all'attualizzazione degli investimenti sostenuti o all'applicazione di tassi di interesse sulle somme da restituire, determinati in sede di calcolo dell'eventuale contributo da concedere con provvedimento definitivo.

Dunque, la domanda attorea deve essere accolta e, pertanto, accertata l'illegittimità della revoca totale del contributo, disposta dalla Regione (con D.D. 404/10), va dichiarata non dovuta dalla società attrice la somma richiesta in restituzione dall'ente (fermo restando ogni potere dell'amministrazione di disporre l'eventuale revoca parziale del contributo, all'esito della verifica e della rendicontazione finale). L'accoglimento della domanda attorea comporta naturalmente il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Regione, volta ad ottenere la condanna della Gruppo Net s.r.l. alla restituzione del 1° acconto percepito, di € 307.312,50, domanda direttamente connessa all'accertamento della legittimità della revoca totale del contributo.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice, stante l'assenza di ogni prova sul punto. Non





sufficientemente provato è, infatti, il danno patrimoniale, derivante dal ritardo nell'erogazione del futuro saldo del contributo concesso, danno ristorabile con gli interessi legali maturati sulle somme dovute mentre eventuali danni aggiuntivi non sono stati né specificamente dedotti né tanto meno provati. Né possono dirsi specificamente allegati e provati i danni non patrimoniali per lesione dell'immagine dell'ATS (circa la necessità di specifica prova del danno all'immagine quale danno-conseguenza, cfr. Cass. 20558/14, 7471/12, 10527/11, 13614/11), anche in considerazione del fatto che il progetto finanziato risulta essere stato realizzato - secondo le deduzioni attoree - e in ogni caso non risulta che la revoca del contributo abbia avuto ampia pubblicità (come evidenziato nel medesimo provvedimento cautelare emesso dal tribunale).

Le spese processuali - comprese quelle di CTU - seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GRUPPO NET S.R.L. nei confronti di REGIONE CAMPANIA, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della revoca totale del contributo, disposta dalla Regione (con D.D. 404/10), e conseguentemente, dichiara non dovuta dalla società attrice la somma richiesta in restituzione dall'ente;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale della Regione Campania;





- 3) Rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento dei danni;
- 4) Condanna la Regione alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in complessivi € 1130,00 per spese ed € 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Simone Labonia, dichiaratosi anticipatario, ^{35 del 2 Maggio 2017} per le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'ente convenuto.

Così deciso in Napoli, il 11/1/16

Il Giudice

(dott. Barbara Gargia)

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTE I

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTEDCOM CA3 Sanale; e809 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTEDCOM CA3 Sanale; 13572





TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE X

IL GIUDICE

Letta la relazione tecnica d'ufficio depositata dal CTU ing. Pier Carlo D'Andrea;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

to che le spese sostenute sono state tutte necessarie ai fini
dell'espletamento dell'incarico;

n. 35 del 2 Maggio 2017

considerate la complessità dell'incarico e l'eterogeneità dei quesiti,
che non consentono di ricondurre l'incarico integralmente alle
tabelle previste dal DPR 352/88;
letto l'art. 4 L. 319/80;

LIQUIDA

In favore del citato CTU la complessiva somma (comprensiva
dell'anticipo se già liquidato) di euro 3.466,53, di cui € 3.266,53
per onorari (pari a 400 vacanze), ed € 200,00 per spese, oltre
oneri fiscali e contributi previdenziali come per legge.

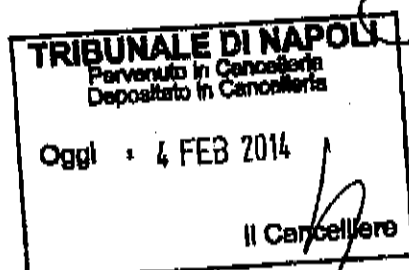
Pone il pagamento della somma così come sopra liquidata
provvisoriamente a carico di parte attrice.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli, 3/214

IL GIUDICE

D.ssa Barbara Gargia



.

TABELLA DEBITI FUORI BILANCIO					
C/O UFFICIALE NE CAMPANIA					
SCHEDA PARTITA DEB.	CREDITORE	C.F./P.IVA	OGGETTO DELLA SPESA	LOGIA DEL DEBITO	ESTREMI
1	AVV. SIMONE LABONIA	LBNSMN73D01F839T	SPese DI GIUDIZIO - COMPETENZE LEGALI	SENTENZA	n. 254/2016 del 12/01/2016
	ING. PIER CARLO D'ANDREA	02583240615	COMPENSI PROFESSIONALI C.T.U.		
				TOTALE	36.734,51

n. 35 del 2 Maggio 2017

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

VARIAZIONI												
DENOMINAZIONE				Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		Capitolo di entrata correlato
				in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	1010				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
			Totale Titolo 1 del Programma 1				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
			Totale Programma 1 della Missione 20				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
			Totale Missione 20				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
1	8	1	575		Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 - Sorta capitale ed oneri da contenzioso			€ 36.734,51	n. 35 del 2 Maggio 2017	€ 36.734,51		
			Totale Titolo 1 del Programma 1				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
1	N		Totale Titolo N del Programma N				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
			Totale Programma N della Missione 1				€ 36.734,51			€ 36.734,51		
			Totale Spese				€ 36.734,51			€ 36.734,51		